

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Oggetto: Rinnovo Elenchi Avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato

Gentili Colleghi,

il Consiglio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 81 del DPR 115/2002 (T.U.S.G.), con delibera del 19.03.2024 ha disposto che il rinnovo degli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato avverrà annualmente entro il 31 gennaio.

Tutti coloro che hanno intenzione di essere inseriti nel suddetto Elenco, quindi, dovranno:

- Far pervenire l'istanza di iscrizione al seguente indirizzo pec: ord.latina@cert.legalmail.it dal 01 dicembre al 31 gennaio.
- Allegare alla domanda documentazione attestante la comprovata esperienza nella materia o nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione (produzione atti giudiziari o attestati di formazione specifica).

Il Consiglio, inoltre, provvederà alla revisione degli elenchi e a tal fine, nello svolgimento delle attività di verifica che gli competono, effettuerà controlli a campione sulla regolarità formativa e contributiva degli iscritti, ed in caso di esito negativo, procederà alla conseguente cancellazione.

Al fine di agevolare la consultazione si mette a disposizione dei Colleghi la normativa vigente¹ in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, rammentando che costituisce illecito disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio (artt. 11, 2 e 3 co. e 20 Codice Deontologico Forense), nonché la violazione del divieto di percepire compensi o rimborsi (art. 85 DPR 115/2002).

Il Segretario
Avv. Maria Cristina Sepe

¹ **Art. 81 T.U.S.G. - Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato** 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. 3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

Art. 85 T.U.S.G. – Divieto di percepire compensi o rimborsi 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Art. 25 Regolamento CNF n. 6/14 – Attestato di Formazione continua

10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

Art. 11 CDF – Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico

3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Art. 15 CDF – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 20 CDF – Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.